CAMERA DEI DEPUTATI N. 2150

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 ottobre 1984 (Stampato n. 921)

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DARIDA)

—

Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il settore del rottame

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 ottobre 1984

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è concesso un contributo pari a 50 lire per chilogrammo di rottame importato da paesi terzi avente natura di rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute. Uguale contributo è concesso alle imprese di cui sopra che acquistano rottame di ferro proveniente da demolizioni di navi avvenute in cantieri nazionali. L'erogazione del contributo, pari a lire 24 miliardi complessive per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1984, avverrà dietro esibizione delle relative fatture convalidate dalle autorità doganali competenti.

ART. 2.

Le modalità applicative per l'attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AR2. 3.

L'onere di lire 24 miliardi di cui all'articolo 1 farà carico al fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.